



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PERCORSO IN-FORMATIVO



Misura 16
“Cooperazione”



Cooperare per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Condividere le idee per ispirare l'azione



“Aspetti fiscali nelle aggregazioni fra imprese agricole”

Dott. Filippo Lorcet (filippo.lorcet@heussen-italia.it)

Dottore commercialista - Heussen Studio Legale Tributario

www.heussen-italia.it

Legnaro (Padova), 14 maggio 2015



Misura 16 - Cooperazione



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

AGGREGAZIONE FRA IMPRESE AGRICOLE

Fra i numerosi strumenti di aggregazione fra imprese agricole (ATI, Consorzi, Cooperative, ecc.) la rete di imprese ha caratteristiche peculiari di particolare interesse anche dal punto di vista fiscale:

- è un **contratto che consente alle imprese di mettere in comune attività e risorse** per migliorare la propria gestione aziendale e le relative performance
- è uno **strumento in progressivo sviluppo** con elevata flessibilità nella strutturazione
- ha una disciplina specifica per il settore agricolo, con positivi impatti di natura fiscale
- può fruire di uno specifico credito d'imposta



FEASR




REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

RETE D'IMPRESE





FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

LA RETE D'IMPRESA IN SINTESI - TIPOLOGIE

Rete contratto «leggera»

- *non prevede un fondo patrimoniale comune né vi è obbligo di un organo esecutore*
- *normalmente è funzionale a regolare rapporti interni fra le imprese aderenti*
- *i rapporti giuridici (compresa la fatturazione delle operazioni) fanno capo alternativamente:*
 - *direttamente alle imprese delle rete*
 - *al soggetto esecutore, che può operare come mandatario senza rappresentanza imputando le singole operazioni o il saldo di gestione alle imprese della rete con le modalità previste nel contratto*
- *le imprese della rete restano responsabili per tutte le attività svolte nell'ambito della rete*

Rete contratto «pesante»

- *prevede un fondo patrimoniale comune e un organo esecutore*
- *i rapporti giuridici (compresa la fatturazione delle operazioni) fanno capo alternativamente:*
 - *direttamente alle imprese delle rete*
 - *al soggetto esecutore, che può operare come mandatario senza rappresentanza imputando le singole operazioni alle imprese della rete con le modalità previste nel contratto*
- *in quest'ambito è possibile adottare un «regime speciale» che determina una autonomia patrimoniale della rete: per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete – verificati specifici requisiti - i terzi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

LA RETE D'IMPRESA IN SINTESI - TIPOLOGIE

Rete soggetto

- *prevede un fondo patrimoniale comune, un organo esecutore e l'acquisizione di una soggettività giuridica*
- *i rapporti giuridici (compresi quelli di natura fiscale) fanno capo direttamente alla rete*
- *In quest'ambito è possibile adottare un «regime speciale» che determina una autonomia patrimoniale della rete: per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete – verificati specifici requisiti - i terzi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA
2007
PSR
1 VEN
3 ETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

RETE D'IMPRESA – OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'organo comune delle reti a regime speciale (sia «contratto» che «soggetto») deve redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della S.p.A. (art. 2423 e ss. cc.) e depositarla presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la rete.

SOGGETTIVITÀ TRIBUTARIA

Le reti «soggetto» costituiscono un autonomo centro di imputazione di rapporti fiscali con la necessità di adempiere a tutti i conseguenti obblighi contabili e fiscali, sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva.

Nell'ambito delle reti «contratto» permane inalterata la soggettività tributaria dei singoli partecipanti alla rete senza che la stessa venga in alcun modo attribuita alla rete stessa.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

RETE D'IMPRESA

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI REALIZZATI DALLE IMPRESE AGGREGATE CON CONTRATTO DI RETE (ART. 3 C 3 D.L. 91/2014 CONVERTITO CON L. 116/2014)

- Credito d'imposta del 40% delle spese sostenute per gli investimenti in beni e servizi impiegati nella rete
- Limite massimo del credito di euro 400.000
- Copertura finanziaria fissata in euro 4.500.000 per il 2014, 9.000.0000 per il 2015 e per il 2016



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

ART. 1-BIS C.3 D.L. 91/2014 CONVERTITO CON L. 116/2014

Nel nostro ordinamento è stata introdotta una innovativa previsione normativa per i contratti di rete in agricoltura funzionale a **promuovere e sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività.**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

GLI EFFETTI DELLA NORMA

La norma prevede che la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, possa essere divisa dai contraenti in natura con **l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.**

Su tale base normativa due o più imprese agricole possono stipulare un contratto di rete per **svolgere in comune attività agricole** (integrazione e cooperazione), sfruttando al meglio le proprie capacità produttive, la tecnologia, i metodi di lavorazione dei prodotti e migliorando la propria visibilità sul mercato.

Il tutto **mantenendo i regimi fiscali di favore previsti per le attività agricole**, ed anzi rendendoli ancora più vantaggiosi.



FEASR



REGIONE DEL VENETO




Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

AMBITO SOGGETTIVO

Possono applicare la normativa in esame solo le imprese agricole definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008



**Imprese agricole singole e associate che occupano meno di 250 persone il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro.
Si ritiene vadano comprese anche le società agricole ex art. 2135 CC**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

AMBITO OPERATIVO

Il contratto di rete di cui trattasi può riguardare l'integrazione delle più disparate attività agricole: coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura, trasformazione e manipolazione.

Le varie fasi del ciclo economico possono essere svolte congiuntamente o attribuite alle imprese maggiormente specializzate ed efficienti in ciascuna di esse.

L'attribuzione diretta a titolo originario del prodotto dell'attività agricola a ciascun componente della rete avverrà secondo le modalità ed i criteri fissati nel contratto di rete.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

EFFETTI FISCALI

Imp. Dirette

Ciascuna impresa agricola partecipante alla rete imputerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di reddito agrario corrispondente alla percentuale risultante dal contratto (si ritiene infatti applicabile l'art. 33, comma 2, del Tuir).



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

EFFETTI FISCALI

Imp. Dirette

In ipotesi di attività di allevamento e di trasformazione/lavorazione ecc. (art. 32 c. 2 lett. b) e c) del TUIR) il contratto di rete può essere funzionale al rispetto dei requisiti di «prevalenza» dettati dal legislatore.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA

EFFETTI FISCALI



Le imprese agricole che adottano il regime speciale Iva (art. 34 D.P.R. 633/72) possono far rientrare in tale regime anche i **prodotti ottenuti dalla rete in quanto realizzati a titolo originario.**



FEASR




REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

IPOTESI DI RETE D'IMPRESA PER LA COLTIVAZIONE DEL FONDO





FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

IPOTESI DI RETE D'IMPRESA PER LA COLTIVAZIONE DEL FONDO

- Il contratto di rete potrà prevedere:
 - la cooperazione e integrazione nella fase di coltivazione, anche di colture diverse, migliorando le capacità produttive e l'efficienza delle singole imprese
 - l'attribuzione a titolo originario dei prodotti della coltivazione in quote determinate nel contratto di rete
 - la successiva commercializzazione in via autonoma da parte di ciascuna impresa dei prodotti ad essa attribuiti, con possibile applicazione del regime speciale Iva ex art. 34 D.P.R. 633/72



FEASR




REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

IPOTESI DI RETE D'IMPRESA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO





FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

IPOTESI DI RETE D'IMPRESA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

- L'ipotesi riguarda una rete di imprese agricole costituita con la finalità di promuovere la vendita dei prodotti delle singole imprese in rete e di organizzare la stessa in modo congiunto
- Nell'ipotesi in esame non si prevede l'esercizio di una fase di produzione e/o di lavorazione agricola in comune e dunque non vi sono quote di prodotto attribuite a titolo originario dalla rete ai singoli partecipanti
- L'ipotesi riguarda una rete di imprese agricole in cui sia stato attribuito un mandato senza rappresentanza all'impresa capofila



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

IPOTESI DI RETE D'IMPRESA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

EFFETTI FISCALI

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E del 18 giugno 2013, in caso di rete contratto con attribuzione di mandato senza rappresentanza all'impresa capofila o all'organo comune

- l'impresa capofila/organo comune fatturerà agli acquirenti i prodotti dei partecipanti alla rete
- l'impresa capofila/organo comune riceverà dalle imprese partecipanti alla rete fattura per i prodotti di loro spettanza ceduti «attraverso» la rete
- l'impresa capofila/organo comune emetterà alle imprese partecipanti alla rete fattura per i costi di loro spettanza «anticipati» dalla capofila/organo comune.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

IPOTESI DI RETE D'IMPRESA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

EFFETTI FISCALI - IVA

In caso di applicazione del regime speciale Iva (art. 34 D.P.R. 633/1972)

- l'impresa capofila/organo comune compie atti che generano una serie di «operazioni diverse» sia per la produzione agricola non propria ceduta al cliente finale sia per la parte di acquisti riaddebitata con fattura agli altri partecipanti alla rete
- l'impresa capofila/organo comune contabilizza separatamente tali operazioni
- ai sensi dell'art. 34, comma 5, D.P.R. 633/1972 l'impresa capofila/organo comune detrae dall'imposta addebitata per le operazioni diverse l'imposta assolta sugli acquisti effettuati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione diversa